II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 novembre 1973

che modifica la decisione del 21 marzo 1962 relativa all'istituzione di una procedura di esame e di consultazione preventivi per talune disposizioni legislative, regolamentari o amministrative previste dagli Stati membri nel settore dei trasporti

(73/402/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea e in particolare l'articolo 75,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che con la decisione del Consiglio del 21 marzo 1962 [1], al fine di attuare gli obiettivi del trattato nel quadro di una politica comune dei trasporti è stata istituita una procedura di esame e di consultazione preventivi per alcune disposizioni legislative, regolamentari o amministrative previste dagli Stati membri nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada o per via navigabile ;

considerando che, in applicazione di detta decisione, la Commissione deve indirizzare allo Stato membro che l'ha consultata in merito alle disposizioni che lo Stato stesso intende adottare nel settore dei trasporti, un parere o una raccomandazione entro alcuni termini definiti a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione e dopo avere, eventualmente, proceduto ad una consultazione con tutti gli Stati membri ; che detti termini si sono rivelati troppo brevi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 2 della decisione del Consiglio del 21 marzo 1962, è sostituito dal seguente testo :

«*Articolo 2*

1. Entro un periodo di due mesi a decorrere dalla ricezione della comunicazione di cui all'articolo 1, la Commissione indirizza allo Stato membro un parere o una raccomandazione e contemporaneamente ne informa gli altri Stati membri.

2. Ogni Stato membro può presentare alla Commissione le proprie osservazioni sulle disposizioni suddette ; contemporaneamente le comunica agli altri Stati membri.

3. La Commissione, qualora lo ritenga opportuno o qualora uno Stato membro ne faccia richiesta, procede ad una consultazione con tutti gli Stati membri sulle disposizioni in esame. Tale consultazione può aver luogo a posteriori, entro un termine di due mesi nel caso previsto dal paragrafo 4.

4. La Commissione può, a richiesta dello Stato membro, ridurre il termine fissato dal paragrafo 1, ovvero prorogarlo con il consenso dello stesso. Il termine deve essere ridotto a quindici giorni quando lo Stato membro dichiara che le disposizioni che intende prendere sono urgenti. Qualora vi sia riduzione o proroga del termine, la Commissione ne informa gli Stati membri.

[1] GU n. 23 del 3. 4. 1962, pag. 720/62.

5. Lo Stato membro applica le disposizioni di cui sopra soltanto allo scadere del termine previsto dai paragrafi 1 o 4 oppure dopo che la Commissione ha formulato il parere o la raccomandazione, salvo nel caso di estrema urgenza che richieda l'intervento immediato dello Stato membro. In tale caso lo Stato membro ne informa subito la Commissione e la procedura prevista nel presente articolo sarà messa in atto a posteriori nel termine di due mesi dalla ricezione di questa informazione. »

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 22 novembre 1973.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. KAMPMANN